

PASQUALE TRONCONE

IL CARATTERE TRANSNAZIONALE DEL DELITTO DI USURA

*Con usura nessuno ha una solida casa
di pietra squadrata e liscia
per istoriarne la facciata*
Ezra Pound

1. LA PREVISIONE DEL REATO DI USURA NEL PANORAMA DELLE LEGISLAZIONI EUROPEE.

1.1 Il caso italiano.

L'usura è prevista come delitto nella legislazione italiana all'art. 644 del vigente codice penale entrato in vigore con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 sotto il Capo II del Titolo XIII che disciplina le ipotesi dei delitti contro il patrimonio mediante frode¹.

Soltanto con il codice Rocco viene introdotta una specifica forma di incriminazione fino ad allora sconosciuta alla giovane tradizione dell'Italia unificata. Ed infatti, l'art. 1831 del codice civile italiano del 1865, in ragione di un mercato dell'economia nazionale improntato a scelte marcatamente liberiste, lasciava la regolazione degli interessi da praticare nei contratti di mutuo o di finanziamento esclusivamente alla volontà dei contraenti, i quali determinavano il saggio degli interessi da applicare senza alcun limite legale².

¹ Per le trattazioni di carattere generale, tra vecchia e nuova disciplina, si rinvia a VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970. AMMIRATI, *Il delitto di usura*, Padova, 1997. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997. NAVAIZIO, *Usura. La repressione penale introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108*, Torino, 1998. DE ANGELIS, *Usura (dir.pen.)*, in *Enc.giur. Treccani*, Roma, 1997. MANNA, *Usura (La nuova normativa sull')*, in *Dig.Pen.*, Torino, 2001. PISA, *Usura*, in *Enc.del dir.*, Milano, 2002. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, in *Enc.del dir.*, Milano, 1994. PICA, *Usura (dir.pen.)*, in *Enc. del dir.*, 2001, pag. 1137 e ss. GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Diritto penale e processo*, 1995, pag. 298 e ss.

² Il precedente legislativo importante in materia era quello della legge del 5 giugno 1857 promossa dal Conte di Cavour con l'obiettivo di lasciare la libera determinazione dell'interesse convenzionale alle parti contraenti allo scopo di promuovere il libero scambio nel Regno. TONIOLO, *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, Bologna, 1988.

In realtà il fenomeno usurario era stato oggetto di alcune legislazioni penali pre-unitarie, come quella del codice penale Sardo del 1839 la cui previsione incriminatrice era stabilita all'art. 517, temporaneamente esteso con modifiche nel 1859 anche al Mezzogiorno d'Italia, che puniva però l'ipotesi dell'esercizio dell'*usura abituale*. Il codice Zanardelli del 1889 raccordando la propria disciplina a quella del codice civile di cui si è detto, non conteneva alcuna previsione di usura, a confermare il carattere di rilevante liberismo del sistema economico dell'epoca³. Tuttavia, l'ipotesi di usura abituale sottolineava la particolare pericolosità sociale che il soggetto operante esprimeva con la propria condotta e pertanto ne tennero conto le leggi di pubblica sicurezza con la misura preventiva del confino di polizia⁴.

L'incriminazione dell'usura a titolo di delitto viene per la prima volta prevista nella legislazione penale italiana con il codice Rocco del 1930⁵, anche se nel corso degli anni di vita repubblicana l'originaria ipotesi di reato è stata oggetto di una sostanziale rivisitazione da parte del legislatore, in considerazione di un diverso modo di presentarsi del fenomeno usurario nella moderna società italiana, per cui anche la fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 644 è stata sottoposta a radicali modifiche normative.

Il primo importante momento di riforma è rappresentato dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356, che, non solo introduceva una nuova e diversa ipotesi di reato con l'art. 644 *bis* c.p. denominata *Usura impropria*,⁶ ma modificava verso l'alto la risposta sanzionatoria della disposizione contenuta nell'art. 644 c.p. Il legislatore, tuttavia, sotto la spinta dell'emergenza dei primi anni del 1990, conseguente ad una gravissima crisi in cui versava il mercato internazionale del credito, reputava necessario intervenire con la legge 7 marzo 1996, n. 108 che rimodellava la fattispecie incriminatrice dell'art. 644 c.p. e, abrogandola, vi includeva quella dell'art. 644 *bis* c.p.

³ A tale proposito va ricordato che nel Regno delle Due Sicilie l'usura costituiva una piaga sociale soprattutto sotto la specie dell'usura reale che vedeva la sopraffazione dei nobili latifondisti. Per porre un freno al generalizzato fenomeno entrò in vigore la legge 7 aprile 1828 che, pur non fissando un tasso di interesse rigido, demandava la fissazione periodica di un tasso legale di interesse alle Camere di Commercio delle varie province.

⁴ Sulla opportunità di mantenere la figura dell'usura abituale nella legge di pubblica sicurezza si sviluppò un dibattito nella Commissione per la stesura definitiva del testo che il Governo trasmetteva al Parlamento il 27 ottobre 1927. In tale ambito il Foschini ritenne di non inserire una specifica incriminazione nel corpo del codice. D'altro canto si ritenne, soprattutto da parte del Mangini, di non fissare un tasso di interessi a causa della particolare volatilità del mercato. Si veda in proposito *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. VI, Roma Tipografia delle Mantellate, 1930, pag. 377 e ss. PIASENZA, *Tecnicismo giuridico e continuità dello Stato: il dibattito sulla riforma del codice penale e della legge di pubblica sicurezza*, in *Politica del diritto*, 10, pag. 261 e ss.

⁵ Il principio ispiratore seguito dal legislatore fascista nasceva da una precisa esigenza: "Occorreva invece l'azione potente e coordinata, organizzatrice, del nuovo Stato, con la quale si sarebbe avuto non solo intervento, ma una direzione statale dell'economia", CARDINI, *Cultura economica e governo dell'economia nella dittatura fascista*, in *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, a cura di A. Mazzacane, Nomos, Baden-Baden, 2002. Va comunque considerato un altro aspetto dell'indagine. Il sistema economico dell'epoca non ritenne di connotare l'usura di aspetti pubblicistici, preferendo agire sul mercato del credito attraverso meccanismi di intervento molto più efficaci e diretti, attraverso leggi regolatrici delle fonti del credito, al punto che tali interventi vennero definiti di "polizia economica", in VIOLANTE, *Il delitto d'usura cit.*, pag. 199.

⁶ BELLACOSA, *Usura impropria*, in *Enc. giur. Treccani.*, Roma, 1999. Ci sia consentito rinviare a TRONCONE, *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv. pen.*, 1994, pag. 1121 e ss.

attraverso una particolare opera di coordinamento interno alla medesima norma⁷. Veniva introdotta, inoltre, una nuova disposizione con l'art. 644 *ter* c.p. che nelle intenzioni della riforma della materia avrebbe dovuto rappresentare il periodo di consumazione della nuova ipotesi di reato e, dunque, l'individuazione del momento iniziale del decorso del termine di prescrizione dell'illecito penale. La nuova legge, e si segnala come un tentativo di buona legislazione, provvedeva anche ad introdurre una fattispecie temporanea di usura, volta a regolare i fatti commessi sotto la previgente normativa ma che continuavano a mantenere il loro carattere di illiceità anche sotto la nuova disciplina incriminatrice.

In ultimo, si è registrato un ulteriore intervento correttivo con il d.l. 29 dicembre 2000 n. 394⁸, denominato *decreto salva-banche*, poi convertito nella l. 28 febbraio 2001 n. 24 e sottoposta, peraltro, al giudizio favorevole di legittimità costituzionale con sentenza n. 29 del 14 febbraio 2002⁹.

Nell'arco di un decennio, dunque, non solo la disciplina legislativa si presenta profondamente mutata, con l'inevitabile introduzione nella descrizione normativa di nuovi elementi di tipicità, ma ne risultano significativamente modificate le ragioni dell'incriminazione ed il disvalore, oltre che giuridico, anche sociale del fatto.

Per valutare attentamente l'arco evolutivo della figura di reato bisogna partire dal primo intervento rappresentato dalla introduzione dell'art. 644 *bis* c.p. La predetta norma regolava, si è detto, la nuova ipotesi definita di usura impropria. Tale disposizione puniva chi esigeva interessi usurari o si faceva dare o promettere altra cosa mobile da un soggetto imprenditore che temporaneamente versava in condizioni di difficoltà economiche e finanziarie. La legge provvedeva a punire allo stesso modo sia l'usuraio che il soggetto che svolgeva opera di mediazione usuraria.

⁷ ART. 644 C.P. : "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 3.098 a € 15.493.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o di altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione...."

⁸ "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura", pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2000 n. 303.

⁹ La sentenza è pubblicata in *Rivista penale* 2002, pag. 537. A tale proposito ci sia consentito rinviare a TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv.pen.*, 2003, pag. 3 e ss.

Con la previsione di usura impropria un primo dato appare evidente. Diviene marginale il carattere fraudolento della condotta dell'agente, poiché si rivolge a soggetti che, seppure indeboliti finanziariamente, hanno piena e certa consapevolezza dell'intento di approfittamento perseguito dall'usuraio. Emerge, inoltre, in maniera più chiara una categoria che invece era tenuta in ombra dalla norma dell'art. 644 c.p. rivolta alla generalità dei possibili soggetti passivi¹⁰. In questo caso è l'imprenditore a caratterizzare questo reato come *proprio* se visto dalla parte della vittima soggettivamente qualificata. Questo carattere di tipicità del fatto consente in realtà di cogliere uno sfondo diverso su cui si muove la figura dell'illecito, trattandosi di soggetti appartenenti alla categoria che gestisce la moderna economia di mercato. Ne risulta, in questo modo, svalutato il carattere del patrimonio personale che assume una dimensione, oltre che sociale, anche economica ben più ampia.

Il momento di vera svolta si registra, tuttavia, con la riformulazione dell'art. 644 c.p. nel 1996 allorché il legislatore italiano abbandona, seppure non definitivamente e lo vedremo, il tradizionale criterio di individuazione della usurarietà degli interessi, alla ricerca affannosa di un canone che offra certezza oggettiva al rilievo penale del fatto e allo stesso tempo ponga al riparo, sia chi svolge opera di finanziamento che chi la riceve, dal pericolo di essere ritenuto responsabile o vittima del delitto di usura. Per tali ragioni la legge si affida al criterio del tasso ufficiale di interesse stabilito da un provvedimento del Ministero del Tesoro, ancorando la tipicità dell'illecito proprio al variare dei tassi, creando in questo modo una norma a *tipicità variabile*. Questa scelta, in realtà, nasconde una insidia, fondata sulla doppia valenza di illiceità del fatto che allo stesso tempo configura sia un illecito penale che un illecito civile. Qualche anno più tardi emergerà, infatti, il problema della *usurarietà sopravvenuta*¹¹ dei contratti di finanziamento a causa della riduzione globale dei tassi di interesse che determinerà una seria difficoltà dell'intero sistema del mercato del credito legale, con il concreto rischio di configurare ipotesi di usura a carico di tutti i soggetti autorizzati operanti, siano essi istituti bancari o semplici società finanziarie. Da qui la convinzione che la nuova norma ha in definitiva determinato una cesura tra la tutela del patrimonio individuale, tradizionale referente teleologico del reato, e la finalità politico-criminale perseguita dal legislatore con la previsione normativa.

1.2. Il caso francese.

Il legislatore italiano del 1996 nell'opera di ricostruzione del delitto di usura si è rifatto alla tradizione legislativa francese, soprattutto con lo scopo di trovare un'ancoraggio sicuro al limite di configurabilità del reato. In Francia, infatti, con la legge n. 66/1010 del 28 dicembre 1966 entrava in vigore la disposizione incriminatrice dell'usura la cui tipicità è stabilita unicamente sulla base della misura dell'interesse legale¹².

Il primo dato evidente è rappresentato dal fatto che il legislatore francese non

¹⁰ BRUNO, *L'usura: problematiche psichiatrico-forensi*, in *Detective & Crime Magazine*, 1996.

¹¹ ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di "usura sopravvenuta"*, in *Mercato del credito e usura*, Milano, 2002, pag. 323. LA ROCCA, *L'usurarietà sopravvenuta tra regole di responsabilità e di validità*, in *Quaderni della Rass.dir.civ.*, 2001.

¹² Per i precedenti storici è utile la consultazione di MASSEN, *L'usure au Moyen Age*, Parigi, 1923. Sulla legge del 1966 si veda SOLAL, *La nouvelle loi sur la répression de l'usure*, in *Actual jurid.*, 1967, I, pag. 498 e ss. Per la disciplina attuale DELMAS-MARTY, *Droit pénal des affaires, 1/Le infractions*, Paris, 1981. Sul piano del diritto comparato si veda MANNA, *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 24 e ss.

inseriva la previsione del delitto nel corpo del codice sotto il titolo dei delitti contro il patrimonio, ma preferiva varare una legge speciale che ne comprendeva l'incriminazione. Su tale scelta di intervento si sono appuntate le critiche di chi avrebbe visto con favore una tutela più sicura del bene patrimonio attraverso un corpo unico di norme del codice poste a regolare tutte le possibili forme di aggressione¹³.

Non va sottovalutato a tale proposito un segnale di novità dettato dalla legge francese, quello di disancorare l'incriminazione del fatto dal bene patrimonio individuale. Questa potrebbe rivelarsi una scelta innovativa poichè apre la strada ad una riflessione sul ruolo moderno che a livello di legislazione penale europea potrebbe essere chiamato a svolgere il delitto di usura.

In Francia, secondo l'originaria previsione, l'usura si configurava secondo un doppio livello di tasso legale. Il primo quando al momento della pattuizione l'interesse praticato superava di un quarto il tasso stabilito dal Consiglio Nazionale del Credito, dedotte naturalmente le spese; il secondo quando si superava del doppio il tasso medio di rendimento effettivo delle obbligazioni emesse nel corso del semestre precedente. A seguito delle modifiche normative introdotte con la legge 89/1010 del 31 dicembre 1989 il tasso era da considerarsi usurario se eccedeva più di un terzo il tasso effettivo medio praticato nel corso del trimestre precedente dagli istituti di credito, ossia pari alla media dei tassi di un trimestre maggiorata del 33%.

Nel corso del tempo il delitto di usura ha trovato una sua nuova collocazione nell'ambito del "Codice del consumatore" entrato in vigore con la legge n. 93-949 che negli anni successivi ha subito significative modifiche. In particolare il legislatore intervenendo sulla fattispecie dell'usura, pur lasciando inalterati gli elementi di tipicità dell'illecito, ha ritenuto opportuno modificare radicalmente la disciplina complessiva dell'articolo L. 313-5¹⁴. Ed infatti, è stata prevista accanto all'ipotesi ordinaria che qualifica la condotta della persona fisica come soggetto agente, anche l'ipotesi di illecito commesso dalla persona giuridica in qualità di autore del reato al n. 2 dello stesso art. 313-5¹⁵. La pena prevista attualmente è della reclusione di due anni cumulabile all'ammenda di € 45.000.

La nuova disciplina conferma la scelta operata a monte dalla legislazione penale francese che con il nuovo codice penale entrato in vigore nel 1994 ha accolto il principio della responsabilità penale delle *personnes morales*. Si nota, infatti, che l'inasprimento sanzionatorio determina effetti di sicura rilevanza, trattandosi di notevoli ricadute negative sull'impresa che esercita il credito¹⁶.

Con l'ultimo comma dell'art. 313-5 viene stabilito che il termine di prescrizione del reato comincia a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, confermando quanto

¹³ Su tale aspetto si veda nella dottrina italiana il contributo di SATURNINO, *Diritto penale europeo I, I reati contro il patrimonio prospettive di riforma ed integrazione*, Napoli, 1995, pag. 72 e ss.

¹⁴ La disciplina attualmente vigente è entrata in vigore con l' "Ordonnance n. 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3, in *Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002*".

¹⁵ Nell'ipotesi di condanna della persona giuridica la sanzione specifica è quella del fermo dell'attività dell'impresa, con la eventuale nomina di un amministratore o di un liquidatore giudiziario. Peraltro, tutto il personale dipendente continuerà a percepire regolarmente stipendi e provvigioni.

¹⁶ DE SIMONE, *Il nuovo codice penale francese e la responsabilità penale delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, pag. 211 e ss. PRADEL, *Il nuovo codice penale francese. Alcune note sulla parte generale*, in *Ind. pen.*, 1994, pag. 13 e ss. DE MAGLIE, *Verso un codice penale europeo: la responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Offensività e colpevolezza. Verso un codice penale modello per l'Europa*, a cura di A. Cadoppi, 2002, pag. 59.

già previsto dall'ipotesi abrogata contenuta nell'art. 6 della legge del 1966. Come si nota il ricorso da parte del legislatore italiano a questa parte della disciplina è stato particolarmente fedele, laddove sarebbe stata necessaria una più attenta riflessione in ordine ai principi di carattere generale sanciti dal codice penale italiano sulla struttura del reato e sulla disciplina delle cause estintive.

1.3. - Il caso tedesco.

Un modello affine alla legislazione tradizionale italiana in materia di usura è certamente quello tedesco. Vi è una comune radice sistematica, rappresentata dalla esigenza di reprimere il fenomeno usurario in riferimento al patrimonio personale della vittima.

Originariamente nelle legislazioni degli Stati tedeschi pre-unitari non esisteva alcuna forma di incriminazione dell'usura, se non interventi di natura civilistica volti al ristabilimento delle condizioni di parità negoziale. Con l'avvento del codice penale del 1880 vengono addirittura introdotte diverse forme di incriminazione dell'usura ed in particolare più che sull'approfittamento personale, si fa leva sul concetto della tutela dei piccoli proprietari di fondi agricoli o dei piccoli imprenditori che ricorrono a fonti di finanziamento usurarie per l'impossibilità di avere agevolmente accesso al credito ufficiale. A ben vedere già si tratta di un'area di intervento legislativo che esubera la sfera del privato, marcando l'esigenza di esprimere una tutela più ampia anche caratterizzando la figura della vittima, attraverso la individuazione della categoria professionale di appartenenza.

Successivamente con una legge penale speciale, varata il 29 giugno 1976 contro la criminalità economica, le diverse norme sull'usura sono state sostituite da una sola fattispecie incriminatrice che armonizza le abrogate ipotesi e le orienta verso elementi di tipicità di contenuto ampio¹⁷. Non viene prevista la misura di un tasso legale, ma piuttosto vengono recuperate formule già note alla tradizione italiana, come quelle della "situazione di necessità", di "approfittamento dello stato di bisogno" e della "consistente sproporzione" tra le prestazioni¹⁸.

Orbene, anche in questo caso è agevole rilevare la potenzialità plurioffensiva del delitto che non si limita alla tutela del patrimonio personale ma indirizza la sua finalità repressiva verso un'area molto più ampia, nella consapevolezza che la pratica dell'usura finisce per compromettere le ragioni di stabilità del mercato del credito legale.

1.4. Il caso spagnolo.

La legislazione spagnola è forse l'unica ad evidenziare compiutamente i contrasti in materia economia e finanziaria che si trovano alla base della scelta di incriminazione

¹⁷ L'usura (*wucher*) è prevista al § 302a "Chiunque sfrutta la situazione di necessità, l'inesperienza, la mancanza di discernimento o la rilevante debolezza di volontà altrui, facendosi promettere o concedere 1) per locazioni ad uso abitativo o per prestazioni accessorie connesse alla locazione, 2) per la concessione di un credito, 3) per qualunque altra prestazione o 4) per la mediazione di una delle sopra dette prestazioni, vantaggi patrimoniali che sono in vistosa sproporzione rispetto alla prestazione o alla sua mediazione", in SATURNINO, *Diritto penale europeo cit.*, pag. 109. Per una rassegna completa degli interventi compiuti dalle leggi speciali in materia di criminalità economica in quegli anni, si veda MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992, pag. 266 e ss. FORNASARI, *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica federale tedesca: spunti per una comparazione*, in *Riv.trim.dir.pen. econ.*, 1995, pag. 101.

¹⁸ CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*, 1995, pag.1218 e ss.. MANNA, *Usura cit.*, pag. 649 e ss.

dell'usura. Ed infatti, in un sistema dove le sorti dell'economia e della finanza vengono affidate esclusivamente al mercato non è possibile immaginare da parte dello Stato interventi di controllo o di regolamentazione dei patti fra gli operatori. In questo caso le ragioni della fruttificazione del danaro prevalgono su quelle di una equa distribuzione della ricchezza e sulla tutela di una delle parti negoziali. In una economia governata unicamente dal mercato le scelte devono essere compiute soltanto dai suoi operatori che agiranno unicamente per finalità di profitto personale, tenendo marginalmente in conto le ragioni del contraente più debole.

La Spagna con il *Nuevo código penal* entrato in vigore il 24 maggio 1996 sul progetto del 1994 ha cancellato dal catalogo delle incriminazioni il delitto di usura, originariamente introdotto nel codice penale del 1928 agli artt. 739 e ss¹⁹. È pur vero che la definizione legislativa abrogata non offriva particolari garanzie di tassatività, essa infatti si mostrava molto più vaga di quella italiana abrogata. Nel corso del tempo e con gli interventi della giurisprudenza si era tuttavia stabilito il criterio di riferimento conformandolo al livello degli interessi praticati dalla Banca centrale spagnola, tenendo conto evidentemente delle oscillazioni conseguenti allo stato di salute dell'economia nazionale.

L'intervento legislativo attuale è certamente il frutto di una scelta operata a monte, in materia di economia di mercato. Si è ritenuto di lasciare che il *mercato regolasse* se stesso, senza alcuna ingerenza da parte delle autorità statali.

Da una indagine comparata della legislazione europea in materia di usura, si rileva agevolmente che l'esigenza di prevedere una fattispecie incriminatrice del fatto è una diretta e immediata conseguenza delle generali ragioni di carattere economico ed in particolare del regolare assetto dei mercati. Le misure di intervento di natura giuridica, siano esse di carattere civilistico o penalistico, nascono a partire dalla fine degli anni '80 dello scorso secolo da due precise e diverse esigenze. La prima di carattere repressivo della criminalità organizzata su vasta scala ed inserita nei grandi circuiti dell'economia nazionale e sovranazionale. La seconda esigenza è di carattere esclusivamente economico, per fare fronte ad una gravissima crisi dei mercati finanziari e monetari, per cui si ritennero indispensabili interventi di natura dirigitica dell'economia nazionale ed internazionale.

Un tale stato di cose consentiva di prendere atto che il modello di sviluppo che si andava affermando segnava ormai il superamento del sistema fondato su di una economia di carattere industriale. La trasformazione in un economia post-industriale su scala internazionale e la travolgente evoluzione dei meccanismi di globalizzazione hanno rappresentato la spinta formidabile per una rivisitazione dei vecchi principi dell'economia pubblica, delle scelte del mercato della finanza e del credito, degli investimenti e dei canoni di redistribuzione della ricchezza²⁰.

2. IL MODELLO ITALIANO TRA PROBLEMI DI FINALITÀ DELL'INCRIMINAZIONE E OGGETTO

¹⁹ MANNA, *Usura cit.*, pag. 651. MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale "interventista" versus diritto penale "neo-liberista"?*, in *Mercato del credito e usura* a cura di Macario e Manna, Milano, 2002, pag. 259 e ss. SILVA SANCHEZ, *Il diritto penale bancario in Spagna*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1994, pag. 783. LANDROVE, *El delito de usura*, Barcelona, 1968.

²⁰ HABERMAS, *La costellazione post-nazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, 2000. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Bari, 2002.

DELLA TUTELA PENALE.

La previsione normativa dell'usura sconta una naturale ambivalenza dettata da due antitetiche esigenze. Da un lato il compenso che deve essere riconosciuto a colui il quale si priva di una somma di danaro, in questo modo tenendo indenne il suo capitale da possibili rischi; dall'altro la proporzionata partecipazione agli utili e ai frutti che il mutuatario ha il diritto di conseguire in ragione dell'originario prestito. Il momento patologico di questo rapporto è invece rappresentato da quella forma di violenza che si esprime attraverso il radicale squilibrio che talvolta il mutuante impone a colui che è costretto a corrispondere un valore economico di gran lunga superiore al dovuto.

In realtà questa semplice rappresentazione del rapporto usurario ne rivela una struttura essenzialmente interpersonale, dove la regolamentazione del rapporto è fondata unicamente sull'accordo delle due volontà negoziali. L'assetto di questo rapporto, a ben vedere, prende vita da una struttura sociale estremamente semplice, rappresentata da una economia di mercato priva di qualsiasi regolamentazione e caratterizzata dal libero scambio ordinato secondo regole di natura convenzionale. Tuttavia, i mercati raggiungono un grado di complessità in proporzione alla quantità degli scambi ma soprattutto in funzione degli oggetti dello scambio. Il generico riferimento all'*oggetto* lascia progressivamente il posto al *mezzo* per conseguire quello stesso oggetto e talvolta alle semplici *promesse ed impegni*.

La complessità in economia invoca la sua regolamentazione, per evitare che il sistema possa andare incontro a guasti o a inadempienze che finirebbero per comprometterne la stabilità²¹. Per tali ragioni non appare più sufficiente la disciplina del mercato e quella giuridica del mercato, ma occorre un vigoroso intervento di repressione dei fenomeni distorsivi.

L'intervento del legislatore penale è fondato, dunque, sulla esigenza di contrastare determinate condotte in antitesi con le finalità naturali del mercato. Tutto quanto invece attiene agli aspetti di regolamentazione e di disciplina interna agli scambi dovrebbe rimanere fuori dall'area di illiceità penale per non comprometterne la funzionalità e l'evoluzione naturale. Pertanto, anche i mercati regolamentati rientrano in una struttura economico-finanziaria di libero scambio, dove i giochi sono condotti e determinati unicamente dai partecipanti.

Il vero problema della odierna realtà del mercato economico è rappresentato da una realtà giuridica che con i suoi modelli non riesce ad intervenire tempestivamente sui mercati, determinando in questo modo delle zone franche in cui si muovono operatori senza regole e, dunque, senza garanzie per i terzi. I mercati crescono, le dinamiche danno vita ad effetti diversificati, i rapporti tra gli operatori sono continuamente soggetti a mutamenti e, tuttavia, non intervengono nuove regole per ordinarli²².

In una società post-industriale ad alto contenuto tecnologico lo sviluppo dei rap-

²¹ CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità*, Padova, 2002, pag. 39: "Il mercato è, dunque, una istituzione dell'ordinamento giuridico per necessità logica e per esigenza politica".

²² Non è fondata la preoccupazione secondo la quale le regole imposte al mercato ne mortificano la regolare attività, ne è un esempio il sistema americano nel quale esiste una radicata cultura delle regole. "Più in generale tende ad affermarsi una cultura che vede nella regola non una garanzia, ma un impaccio. Un eccesso di regole soffoca il mercato e favorisce la creazione di comode scappatoie per i non onesti; ma un mercato senza regole diventa una

porti economici è travolgente e allo stesso tempo sono particolarmente mutevoli i soggetti e la qualità dei soggetti che vi prendono parte. Per queste ragioni il modello giuridico è sempre in affanno sul mercato che finisce per vivere senza regole certe, proprio nel momento di propulsione. Di fronte a questa evidenza si renderebbe necessario un intervento legislativo di alto profilo che sappia, allo stesso tempo, cogliere le ragioni della complessità e le sue connotazioni etiche, attraverso l'adozione di una statuto fondamentale, contenente norme programmatiche che tuttavia lasciassero spazio alla naturale vocazione liberista dei mercati.

Attualmente si assiste invece ad interventi del legislatore che non solo si trovano in evidente ritardo rispetto ai fenomeni da regolamentare, per quanto, in una visione sistematica, gli interventi si presentano confusi se non contraddittori. Il mercato diviene intollerante al diritto non perché intende sottrarsi alla regola, ma perché in definitiva finisce per non regolarlo.

Il caso della riforma del delitto di usura può a ragione essere considerato come uno di quegli interventi di repressione generalizzata che finiscono per mortificare il mercato. La legge di riforma n. 108 del 7 marzo 1996 si presenta con caratteristiche che vanno ben al di là della sua finalità di tutela dell'oggetto giuridico *patrimonio individuale*. L'intento del legislatore era rivolto unicamente a ridisegnare la fattispecie, modellandola sulle moderne esigenze di tutela, radicalmente diverse da quelle che emergevano nel 1930. Il legislatore riformatore non si è avveduto del fatto che, una volta mutata la formula normativa, questa modifica avrebbe determinato un solco tra l'oggetto della tutela penale e la finalità repressiva del delitto e soprattutto avrebbe innestato sul corpo di una disciplina diretta ad interessi individuali, elementi di regolamentazione rivolti alla generalità del sistema, con l'introduzione di aspetti dirigisti per l'economia nazionale²³.

La regola giuridica, forse per la prima volta nel settore dei reati contro il patrimonio individuale, ha fatto ricorso ad un tipico strumentario in dotazione dell'economia, utilizzandolo per finalità e prospettive diverse da quelle naturali²⁴. Ed infatti, la fissazione del tasso degli interessi, invocato agli organi preposti alla gestione dell'economia pubblica, ha introdotto nel sistema economico e finanziario un elemento di perturbazione particolarmente significativo per i suoi effetti. Al punto che non potendo rimediare con gli strumenti giuridici ed economici di basso profilo si è reso necessario un intervento legislativo di interpretazione autentica della precedente legge 108/96.

L'intervento correttivo si è reso indispensabile per i guasti che la disciplina incriminatrice stava provocando sul mercato del credito, rendendo penalmente illeciti tutti i contratti di mutuo a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta. Tutto ciò era reso

giungla che sacrifica le capacità imprenditoriali alla legge del più violento e del più protetto", in VIOLANTE, *Non è la piovra*, Torino, 1994, pag. 270. FERRARESE, *Diritto e mercato. Il caso degli Stati Uniti*, Torino, 1992. PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, in *AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di A.M. Stile, Napoli, 1985, pag. 307 e ss.

²³ VITARELLI, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, 2002, pag. 631 e ss. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato cit.*, pag. 300. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Dir. pen. econ.*, 1997, pag. 706 e ss. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione cit.*, pag. 1218 e ss. MANNA, *La tutela penale contro l'usura*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria. Atti II giornata di Studio, Lucca 30 gennaio 1999*, Milano, 2000, pag. 51 e ss.

²⁴ Si veda il capitolo "Dallo Stato gestore allo Stato regolatore" in SORDI, *Ordine e disordine giuridico del mercato cit.*, pag. 337. LA SPINA-MAJONE, *Lo Stato regolatore*, Bologna, 2000.

possibile da una scelta di tecnica legislativa del tutto sconosciuta al diritto penale che ha dato vita ad una fattispecie incriminatrice che si può definire a *tipicità variabile*. Ed infatti, secondo il variare del tasso degli interessi di riferimento, introdotto da un provvedimento amministrativo del Ministero del Tesoro, il contratto di finanziamento originariamente lecito poteva divenire usurario e viceversa.

Va detto che la scelta del legislatore riformatore dell'usura si trovava in realtà in linea con altri tipi di intervento nel settore penale dell'economia. Basti pensare a tutta la disciplina in materia bancaria e del mercato borsistico dove è stato privilegiato un particolare modello di violazione, quello che presenta come oggetto norme tecniche di contenuto burocratico che configurano, dunque, reati di obbligo²⁵.

Non vi è dubbio che l'intervento si colloca in una prospettiva di scopo molto più ampia di quella originariamente perseguita dal legislatore codicistico del 1930. Il delitto di usura, infatti, si muove oggi su di un nuovo e diverso sfondo, rappresentato dalla esigenza di reprimere fatti di reato consumati da *holdings* del crimine che agiscono come vere e proprie imprese economiche, organizzate per reinvestire grandi masse di proventi illeciti, anche fuori dei confini nazionali e continentali. Non a caso la revisione normativa del delitto di riciclaggio, nel prevedere come reato presupposto l'usura, ne offre una dimensione operativa ben più significativa e rilevante. Pertanto, la finalità dell'attuale disciplina, legata a schemi economici con intenti di comprensione di interessi super-individuali, risponde in pieno al modello dei reati economici con i relativi *deficit* di oggettività giuridica.

Sul piano dell'analisi economica si può, in definitiva, affermare che il fenomeno giuridico dell'usura ha abbandonato il campo di analisi delle dinamiche micro-economiche, per assumere come spettro di indagine e di repressione il quadro macro-economico.

3. L'ASSETTO DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

Con la nascita della moneta unica europea e la centralizzazione dei meccanismi decisionali di conduzione delle politiche monetarie, economiche e finanziarie della Comunità degli Stati del vecchio continente, le singole economie degli Stati membri hanno ceduto il passo ad una gestione sovranazionale della politica economica. Le ragioni che formarono la base per la costituzione dell'Europa politica sono oggi superate dalle esigenze di addivenire ad una costituzione economica europea, dal momento che i meccanismi di globalizzazione o, se si vuole, di omologazione degli scambi, hanno creato via via nuovi canali di interconnessione tra gli Stati e comuni flussi di natura economica e finanziaria²⁶. Le barriere valutarie che determinavano un flusso regolato e programmato della massa di ricchezza tra i vari Paesi fino agli anni '80 hanno lasciato il campo alla assoluta ed incondizionata libertà di accesso dei flussi economici. Questa rivoluzione

²⁵ PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio cit.*, pag. 323: "L'incriminazione riguarda infatti la violazione delle regole tecniche e burocratiche che informano il "modello di governo" del sistema creditizio dalla legge, configura quindi un tipico "reato d'obbligo" al quale il legislatore attribuisce la funzione di "ostacolare" la commissione del reato di riciclaggio". PATALANO, *Reati e illeciti del diritto bancario. Profili sistematici della tutela del credito*, Torino, 2003, pag. 17 e ss. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione cit.*, pag. 1214 e ss.

²⁶ GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, pag. 191 e ss. Il dibattito sulle scelte economiche che finiscono per condizionare le scelte politiche della Comunità europea è aperto

impostasi senza precise regole giuridiche ed etiche lasciano viaggiare per quei medesimi canali di interconnessione economica masse di capitali le cui origini non sono sempre facilmente identificabili²⁷. Manca ancora un adeguato sistema di controllo dei mercati, mancano strumenti efficaci di individuazione dell'origine dei capitali impiegati e, dunque, manca un opportuno sistema preventivo-repressivo della criminalità di settore.

A livello europeo ormai l'assenza di regole non è più comprensibile e soprattutto diventa ingiustificabile l'assenza di un statuto penale europeo che sancisca i principi fondamentali cui deve informarsi l'attività e le finalità istituzionali della Comunità europea²⁸. Attualmente si registra soltanto un quadro di profonda disarmonia tra le legislazioni interne che con molta difficoltà riescono a recepire e ad armonizzare le singole legislazioni con le direttive europee²⁹. Soprattutto nella materia economica è viva la preoccupazione che i ritardi accumulati per la creazione di una disciplina penale comune finiranno per vanificare le iniziative assunte dalle autorità centrali³⁰.

In questo ampio quadro di riferimento si inserisce anche il fenomeno dell'usura, in quanto gli Stati che hanno accolto il criterio del tasso legale di configurabilità del reato

e registra profondi dissidi in assenza di sicuri riferimenti di valori fondamentali comuni. A tale proposito FITOUSSI, *Il dittatore benevolo*, Bologna, 2003, pag. 10, afferma: "Il *"problema europeo"* oggi risiede in questo progressivo svuotamento delle sedi della sovranità e non, come comunemente si sostiene, nell'arretramento degli Stati-nazione. Perché tale arretramento è in gran parte un dato di fatto: in un regime monetario internazionale nel quale le autorità politiche nazionali non hanno più alcuna influenza non è più possibile usare gli strumenti tradizionali di gestione macroeconomica, qualora ne esistano ancora. L'aggiustamento delle economie nazionali in seguito a uno shock dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso la variazione dei prezzi e dei costi relativi fra i diversi paesi; variazione che in teoria potrebbe essere assicurata esclusivamente dai mercati, dei beni e del lavoro, perfettamente flessibile". FITOUSSI, *Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà*, Bologna, 1997. SORDI, *Ordine e disordine giuridico del mercato cit.*, pag. 321: "Il mercato dunque ha un suo ordine giuridico, sue regole, ma le regole sono create al suo interno, magari grazie alla mediazione dei nuovi sapientes, i giuristi delle grandi law-firms e delle corporations internazionali (così come arbitrari sono i giudici chiamati a sanzionare la violazione di quelle regole)".

²⁷ PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio cit.*, pag. 323: "Non a caso, infatti, la progressiva liberalizzazione del mercato che caratterizza il processo di integrazione europea, pur coinvolgendo comparti industriali tradizionalmente protetti quali le assicurazioni ed il credito, non solo non ha prodotto in questi settori una vera deregulation, ma, al contrario, si è accompagnata a una sempre più incisiva legificazione dell'attività economico-finanziaria".

²⁸ Il problema per vero era già prospettato in sede nazionale dove si lamentava la mancanza di un sicuro paradigma costituzionale cui riferire la materia economica e soprattutto la funzionalizzazione degli scopi di questa. La nostra Carta fondamentale che rappresenta la premessa di valore ad uno stato sociale di diritto dovrebbe favorire la finalità sociale dell'attività economico imprenditoriale. Invece, il quadro normativo attuale in materia penale non si è sviluppato "secondo un disegno unitario e coerente che consentisse di ancorare la configurabilità dell'illecito a ben precisi contenuti di disvalore.", in PATALANO, *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in *AA.VV., Studi in onore di vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale*, a cura di Bassiouni-Latagliata-Stile, vol. I, Milano, 1991, pag. 635. Ed ancora PATALANO, *Profili della repressione penale del riciclaggio*, in *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, a cura di Elio Palombi, Napoli, 1992. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, XII, 1992, pag. 7 e ss. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998. Né valgono a colmare il vuoto di intervento legislativo le iniziative di "etichetta" che in concreto deludono le premesse dell'intervento. Basta pensare alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" con la quale al primo articolo viene sancito che si tratta di disposizioni "in attuazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica".

²⁹ Per l'ampia rassegna degli interventi sul tema nella dottrina penalistica europea, si veda SAMMARCO, *Interessi comunitari e tecniche di tutela penale*, Milano, 2002. Si veda, infine, SORDI, *Ordine e disordine giuridico del mercato. In margine ad alcuni scritti di Tullio Ascarelli*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, 2003.

dovranno tempestivamente adeguare gli interventi sui tassi di interesse interno in ragione del tasso praticato dalla Banca centrale europea. Si tratta in questo modo di un dato indotto nel sistema, ma tale da condizionare fortemente le scelte economiche degli Stati membri. La stessa preoccupazione non avranno gli ordinamenti nazionali che avranno scelto il criterio della sproporzione tra le prestazioni contrattuali, poichè il requisito di tipicità non è rigidamente legato ad un dato oggettivo, ma ad un giudizio fondato sul rapporto contrattuale individuale. Soprattutto quando i tassi sono a livelli ridottissimi sarà arduo esprimere un giudizio di riprovevolezza penale nei confronti di chi avrà praticato un interesse di un solo punto superiore al tasso consentito. In altri termini, anche in presenza della configurabilità della fattispecie astratta potrebbe non essere registrato l'evidente squilibrio tra le prestazioni che rende rilevante la condotta usuraria.

Minori preoccupazioni avranno, infine, coloro che si troveranno ad operare in ordinamenti dove l'usura non è incriminata e la contrattazione degli interessi da remunerare è affidata unicamente alle scelte individuali. Ciò vuol dire che la massa dei capitali illeciti potrà più favorevolmente intraprendere la sua attività di inquinamento delle fonti legali del mercato del credito e la propria locupletazione in paesi che pur appartenendo alla Comunità, dove la Banca centrale ha fissato un tasso comune, sono dotati di una legislazione svincolata dal tasso legale di riferimento.

Su questa trama di fondo la criminalità organizzata segue comportamenti e modelli di sviluppo già collaudati e consolidati negli Stati membri, ponendosi come ordinamento alternativo a quello legale. Sviluppa una complessa articolazione organizzativa con cui finisce per penetrare nei vari segmenti del mercato legale attraverso la conquista di posizioni di gestione di vertice³¹. Questo stato di cose favorisce una vera e propria economia parallela nei profitti ma perfettamente integrata e intreconnessa nella fase di immissione dei capitali nel sistema³². A questo punto diventa arduo individuare e separare la gestione sana da quella inquinante, con la conseguenza che il circuito da una parte si autoalimenta e dall'altra lievita di quantità per il reimpiego dei capitali ottenuti dagli investimenti usurari e di acquisto di sostanze stupefacenti, di armi e così via. Dalla gestione di masse di capitali al condizionamento dei meccanismi del potere politico il passo sembra breve³³.

Il mercato attuale del credito vive tra due opposte esigenze, da un lato che l'allocazione del credito avvenga secondo criteri di economicità e di efficienza con la maggiore possibile remunerazione del capitale investito; dall'altro che non si perda di vista la tutela del contraente debole, secondo finalità di equa ed etica distribuzione della ricchezza. Il sistema bancario non si offre incondizionatamente alla possibile clientela ma

³⁰ CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia cit.*, pag. 3: "È il momento dedicato al tentativo di fissare, almeno, le linee di ciò che dovrebbe essere un sistema (efficace) di controllo giuridico-penale rispetto a fatti qualificabili per il loro contenuto economico".

³¹ ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Bologna, 1983. BARRESI, *Mafia ed economia criminale*, Roma, 1999.

³² CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia cit.*, pag. 163: "In via di pura esemplificazione si può pensare, da una parte, a finalità tipiche della strategia criminale: lo sfruttamento parassitario del profitto altrui; l'assumersi settori di scambio vietati al mercato legale; il munirsi di schermi adatti a mascherare attività illegali; l'affiancare alla violenza, tipica dell'agire delinquenziale, strumenti più raffinati di controllo del territorio, offrendo posti di lavoro e, soprattutto, gestendoli utilmente; il creare canali di comunicazione con il sistema sociale della borghesia imprenditoriale, attraverso l'autoattribuzione al personaggio autorevole di turno dello status di uomo d'affari e, così via".

³³ Anche per una rassegna bibliografica sul tema si veda LO MONTE, *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di "lotta" alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in *Criminalità organizzata*

opera una severa ed attenta selezione del contraente, il quale deve offrire le massime garanzie di riuscita dell'operazione finanziaria. Non può trovare spazio, dunque, un rapido e facile approvvigionamento del credito da parte del singolo. Se il sistema non contempla tra i suoi obiettivi quello di funzionalizzare la sua attività agli auspici costituzionali di finalità sociale, nel quadro di tutela dei diritti fondamentali della persona, esisterà ineludibilmente una quantità di soggetti che saranno tagliati per sempre fuori dal rapporto con gli operatori finanziari³⁴. Nei momenti di difficile congiuntura economica il fenomeno usurario registrerà, dunque, la sua massima espansione proprio perché i soggetti marginali tagliati fuori dai circuiti legali del credito saranno sempre più numerosi, a causa della scarsa considerazione economica delle garanzie che potranno offrire³⁵. In definitiva il criterio di meritevolezza rappresenta per il sistema di concessione del credito un momento di garanzia certamente selettivo per la scelta del contraente debitore ma al tempo stesso si afferma come un criterio discriminatorio che esprime la sua potenzialità di estromissione del richiedente dal sistema legale del credito.

4. LA TUTELA PENALE DELL'USURA IN FUNZIONE DI STRUMENTO DIRIGISTICO DELL'ECONOMIA.

Le ragioni che hanno sollecitato una scelta legislativa decisamente in controtendenza con la tradizione normativa italiana, non sono soltanto limitate all'ambito della politica criminale ma finiscono per rientrare in una più ampia prospettiva di carattere economico. Del resto il legislatore italiano con piena consapevolezza ha disciplinato l'ipotesi del delitto di usura caratterizzandola con una doppia valenza incriminatrice, al punto che è lecito considerare due diversi delitti di usura. Ed infatti, mentre il primo comma stabilisce la responsabilità penale per usura a carico di chi pratica un interesse superiore a quello consentito dalla legge; nel terzo comma è prevista una diversa ipotesi a carico di chi, pur praticando un interesse nella fascia di oscillazione di quello legale, questo appare oggettivamente sproporzionato e tale da consentire di approfittare delle condizioni di difficoltà finanziarie della vittima.

Si tratta, come è evidente, di due diverse e autonome ipotesi di reato che non solo caratterizzano il *fatto* attraverso elementi di tipicità diversi ma si pongono su terreni di tutela penale sostanzialmente distinti.

e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, a cura di S. Moccia, Napoli, 1999, pag. 379 e ss. FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it.*, 1993, V, col. 137 e ss. VIOLANTE, *Non è la piovra. Dodici tesi sulle mafie italiane*, Torino, 1994.

³⁴ Su tale terreno l'ordinamento costituzionale italiano ha già operato una scelta di fondo: "Su questa strada per il giurista il percorso è sicuro; dopo mezzo secolo di riflessione dottrinale non è possibile dubitare della duplice prospettiva di orientamento che la Carta costituzionale ci fornisce: il principio personalistico attuato, con la massima effettività, nell'alveo della organizzazione solidaristica dei rapporti sociali", in CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia cit.*, pag. 79. Sul tema ancora MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Studi in onore di Alberto Asquini*, Padova, 1963, pag. 11, il quale invoca: "la disciplina intelligente delle scienze economiche, in virtù della quale il principio economico, cioè la ricerca delle soddisfazioni dei bisogni dell'uomo, viene coordinato con un sistema di valori autonomi rispetto all'economia". ARROW, *Scelte sociali e valori individuali*, Milano, 1977.

³⁵ In piena crisi finanziaria degli anni '90 così si esprimeva il rapporto CENSIS: "L'usura è un fenomeno in crescita perché è entrato in rapporto con la criminalità organizzata, che ne ha modificato caratteri e morfologia. Al giorno d'oggi, le attività usuarie vengono esercitate non più soltanto dal classico "strozzino", ma anche da società di intermediazione

La nuova determinazione normativa, a nostro avviso forse per caso, si trova in linea di assoluta coerenza con la scelta imposta dalla Convenzione di Strasburgo sottoscritta l'8 novembre del 1990 nell'ambito del Consiglio d'Europa, successivamente ratificata dall'Italia, con la quale a livello transnazionale ci si proponeva di esercitare un penetrante controllo sull'attività generale di produzione e di impiego dei capitali, ma soprattutto in funzione di lotta alla criminalità economica per la individuazione della provenienza, delle modalità di reimpiego e di accertamento della liceità delle fonti di acquisizione³⁶.

La doppia fattispecie di usura pone certamente problemi di qualificazione del bene giuridico tutelato, dal momento che le due distinte ipotesi di reato sembrano rivolte ad una tutela differenziata³⁷. Seguendo il modello *ermeneutico dell'offensività*³⁸ si deve riconoscere che non solo l'usura presunta è rivolta al mercato, alla sua stabilità, ma che allo stesso tempo la norma penale risponde a precise scelte dirigitte in campo economico³⁹. A tale proposito va precisato che l'impulso legislativo a livello europeo è sostanzialmente fondato su di una concezione efficientista-strumentale⁴⁰ che sembra prescindere da attente valutazioni di collocazione sistematica dei fatti illeciti e soprattutto dei valori fondamentali cui riferire le singole scelte di incriminazione. In questo specifico caso la scelta di campo è particolarmente significativa, poiché le opzioni di punibilità variano in rapporto al variare delle strategie economiche perseguite e orientate dalle istituzioni economiche e monetarie, in un quadro di misure e di finalità delle stesse che sfugge al legislatore. La risposta ordinamentale è dunque condizionata unicamente da condizioni operative stabilite in ambienti economico-finanziari. Si tratta, a ben vedere, di uno dei moderni modelli di intervento nell'economia che finiscono anche per sovvertire i canoni di interpretazione giuridica che la tradizione ha faticosamente stratificato⁴¹. Ecco perché

finanziaria illegali e di dubbia origine (...) L'impatto sociale dell'usura provoca distorsioni economiche rilevanti, nel senso che sposta capitali dal circuito legale del credito a quello illegale dell'economia costringendo alla chiusura molteplici attività imprenditoriali, e conseguenze sociali devastanti, ponendo alla disperazione individui e intere famiglie", in CENSIS SOCIETÀ ROMANA, *Credito al consumo e usura - Rapporto finale*, Roma, 1994, pag. 71 e ss. Per il sicuro rilievo della fonte ABI, *Documento ABI sull'usura*, Roma, 1994. Resta interessante per l'ampia area di indagine economica nella difficile congiuntura degli anni '90 lo studio svolto per conto della Banca d'Italia da GUIISO, *Quanto è grande il mercato dell'usura?*, in *Temi di discussione*, Servizio Studi della Banca d'Italia, 1996. ZAMAGNI, *Mercati illegali e mafie. L'economia del crimine organizzato*, Bologna, 1993.

³⁶ Legge 9 agosto 1993, n. 328 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990* (pubblicata sul supplemento ordinario n. 80 alla G.U. del 28 agosto 1993, n. 202)

³⁷ Appare ormai chiaro che le due fattispecie sono funzionali a beni giuridici diversi. Piuttosto che ipotizzare il riferimento all'economia pubblica si ritiene che vi sia stato un ampliamento del quadro di tutela del patrimonio, nella direzione di un a protezione di un *patrimonio dinamico* secondo concetti di risparmio e investimento. Si veda MANNA, *Usura cit.*, pag. 656. INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv.it.dir. e proc. pen.*, 1997, pag. 126 e ss. Ci sia consentito citare TRONCONE, *Il delitto di usura cit.*, in *Riv.pen.*, 2003, pag. 7.

³⁸ Per una attenta disamina del doppio livello dell'offensività, costituzionale ed ermeneutico, si veda da ultimo DONINI, *Prospettive europee del principio di offensività*, in *Offensività e colpevolezza. Verso un codice penale modello per l'Europa*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2002, pag. 132 e ss. PALAZZO, *Meriti e limiti dell'offensività come principio di ricodificazione. Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996.

³⁹ CAPUTI, *L'usura sopravvenuta tra abuso economico e tendenze dirigitte*, Roma, 2001.

⁴⁰ Ancora DONINI, *Prospettive europee cit.*, pag. 116. RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea*, Padova, 1996.

⁴¹ Seppure in epoca remota le interazioni tra il piano economico e quello giuridico-ordinamentale erano

in un sistema economico comunitario improntato al libero sistema degli scambi, secondo modelli di liberismo controllato, con un simile strumento di regolazione dell'accesso e della fruizione del credito si compromettono le ragioni della libera impresa. È sufficiente considerare che pur essendo vantaggioso da un punto di vista imprenditoriale, viene fatto divieto di praticare un interesse anche se di poco al di sopra di quello legale, per evitare di incorrere nelle responsabilità per usura. In questa particolare ipotesi, infatti, non trovano ingresso situazioni scriminanti come il consenso dell'avente diritto che renderebbe lecita la realizzazione del fatto⁴².

Bisogna tuttavia rilevare che vi sono ordinamenti nazionali che hanno profondamente rivisitato il catalogo dei beni giuridici da tutelare, aggiornandone, se si vuole, i contenuti e le prospettive di tutela. Il sistema penale spagnolo, con il codice di diritto sostanziale entrato in vigore nel 1995, come già detto, ha posto sotto il Titolo XIII non solo i reati tradizionalmente posti a tutela del patrimonio individuale, ma anche altre ipotesi contro l'ordine socio-economico. In questo modo *“la fusione dei due gruppi di reati è, ad esempio, nell'impostazione del codice spagnolo, sicuramente funzionale ad accentuare la natura superindividuale e pubblicistica degli interessi protetti”*⁴³.

In assenza di uno statuto dei principi fondamentali della legislazione europea non è dato prevedere quali scelte potranno essere compiute a livello sovranazionale per una comune legislazione negli stati membri. Se tuttavia l'attuale tendenza dovesse trovare conferma nelle future scelte, sovvertendo ad esempio i propositi di aperto liberismo manifestati dalla Spagna, certamente ci si troverà in un sistema di *“economia governata”* e, quindi, di strategie ordinamentali condizionate.

Non va sottovalutato un altro aspetto a tale proposito rilevante, quello che l'intervento legislativo europeo attuale è nella direzione della responsabilità, prima amministrativa e poi penale, delle persone giuridiche⁴⁴. Ne discende che il controllo del mercato e dei flussi finanziari potrà essere esercitato direttamente, senza alcuna mediazione, sui soggetti giuridici effettivi operatori del mercato, con la possibilità di incidere in maniera mirata sui patrimoni sociali e sulle regole di governo delle singole strutture societarie.

già state poste in evidenza dal FLORIAN, *Il delitto di usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur.it.*, 1935, p. IV, col. 94 e ss.

⁴² La considerazione dell'inoperatività della scriminante consentiva al FLORIAN, *Il delitto di usura cit.*, col. 95, di individuare un interesse generale prevalente tutelato dall'art. 644 c.p. su quello individuale: *“Qui opera un interesse generale, come già dimostra nella legge attuale la impotenza del consenso del supposto leso a scriminare dal reato. Questo interesse generale è tale da determinare addirittura la ragione dell'incriminazione e perciò l'oggetto della stessa: il soggetto passivo può avere avuto o non avere avuto un danno tangibile; ma l'ordinamento economico ne ha uno maggiore e non contingente, benchè diverso, e cioè mediato e astratto: vi è insito un pericolo. L'usura, anche se nei casi concreti può non essere pregiudizievole a chi vi ricorra, è sempre un male economico-sociale: essa avvelena la vita del credito e non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello della morale sociale”*.

⁴³ PALAZZO - PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2000, pag. 163.

⁴⁴ Cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002. DE MAGLIE, *Verso un codice penale europeo cit.*, in *Offensività e colpevolezza cit.*, pag. 55 e ss. Sulla questione della effettiva natura della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introdotta recentemente in Italia si veda AMARELLI, *“Crisi” del diritto penale societario e prospettive di riforma: la responsabilità (penale?) delle persone giuridiche*, in *Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell'economia: decriminalizzazione e problemi di effettività*, a cura di A. De Vita, Napoli, 2002, pag. 83 e ss.

5. GLI STRUMENTI DELL'APPARATO DI INDAGINE PER LA LOTTA ALL'USURA.

La lotta all'usura è indissolubilmente legata alla lotta al crimine organizzato⁴⁵, come attestato sia sul piano delle disposizioni legislative che su quello delle strategie investigative e di contrasto sul territorio. Emerge, dunque, in tutta la sua evidenza questo indissolubile e imprescindibile nesso di finalità tra un fenomeno e l'altro⁴⁶. Peraltro l'usura si presenta come un fenomeno che origina e si sviluppa nel mercato finanziario, per cui la strategia di attacco non può prescindere anche da precise scelte in campo economico. A ben vedere tutta la legislazione relativa alla repressione degli illeciti in materia economico-finanziaria ed al controllo dei mercati borsistici e dei circuiti bancari tende a costituire un catalogo unico di reati orientandone le finalità⁴⁷. Non a caso nella nostra legislazione nazionale sono state introdotte ipotesi di reato che descrivono la fattispecie incriminata rinviando ad altra disposizione incriminatrice e tali nessi hanno nel corso del tempo contribuito a qualificare il fatto. Il riferimento originario e sistematico è rappresentato dalla disposizione dell'art. 416 *bis* del codice penale, che progressivamente ha subito una qualificazione funzionale con i reati dell'art. 648 *bis* e 648 *ter*, che reprime il riciclaggio, e poi ancora con l'art. 644 che prevede l'ipotesi di usura. In questo modo il legislatore ha compiuto un intervento di raccordo tra la disciplina del reato mezzo, l'associazione per delinquere, con quelle dei possibili reati fine. Altra operazione di funzionalizzazione degli scopi ha riguardato la riforma della legislazione in materia bancaria e finanziaria che oltre a presentare significative innovazioni normative assolve allo scopo di costituire una prima barriera di ingresso dei capitali di fonte illecita nel sistema legale⁴⁸.

A livello sovranazionale il problema della tutela e del controllo del sistema bancario era stato avvertito e denunciato con la "Dichiarazione di Basilea", recepita con un accordo inter-bancario il primo luglio 1989 come accordo di autoregolamentazione del servizio bancario⁴⁹. Seguiva poi una Direttiva comunitaria fondamentale di settore del giugno 1991, con cui si invitavano gli Stati membri ad assumere iniziative di controllo, di verifica e di segnalazione di "operazioni sospette", recepita con decreto legge 143/91 in Italia poi convertito nella legge 197/91. Questa legge, successivamente modificata con D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 153⁵⁰, nella prospettiva della lotta all'usura ed alle accumulazioni patrimoniali di origine illecita appare particolarmente interessante, poiché colpisce il rapporto sinergico tra l'attività di acquisizione illecita del patrimonio ed il reinvestimento finalizzato alla "ripulitura" del capitale. La norma di chiusura di questo sistema legislativo di settore è certamente quella contenuta nell'art. 12 *quinquies* della l.

⁴⁵ WEISSER, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna, 1989. VIGNA, *Usura e criminalità*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria cit.*, pag. 255 *ess.* ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Bologna, 1992. VIOLANTE, *Non è la piovra cit.* pag. 231. RUGGIERO, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Milano, 1996.

⁴⁶ FRIGO, *Norme procedurali antiriciclaggio, usura e indagine penale*, in *Cass. pen.*, 1995, 3134 e *ss.*

⁴⁷ MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura cit.*, pag. 710.

⁴⁸ Sui problemi di "identità" della materia e sulle incerte opzioni di punibilità, si vedano le osservazioni di DE VITA, *Diritto penale complementare e sistema sanzionatorio. Profili sistematici della legislazione penale-amministrativa*, Napoli, 2000. *Il fenomeno dell'usura e dell'intermediazione finanziaria e bancaria*, Atti del Convegno di Studi di diritto penale, Bari 13 dicembre 1996, Cacucci, Bari, 1997.

⁴⁹ ORTINO, *Diritto bancario e direttive CEE*, in *Atti sui reati bancari*, Padova, 1990, pag. 82 e *ss.*

⁵⁰ Si tratta della "Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita".

356/92 che punisce chi fittiziamente attribuisce a terzi la titolarità o la disponibilità di danaro, di beni o di altra utilità. Si tratta di punire il possesso ingiustificato di beni patrimoniali la cui provenienza legittima, con una singolare inversione dell'onere della prova, deve essere dimostrata dal possessore.

L'esigenza di controllo non è circoscritta unicamente al territorio nazionale, tant'è che le segnalazioni devono essere trasmesse all'Ufficio Italiano Cambi e da questo alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Lo scopo è quello di segnalare anche le eventuali transazioni con istituti bancari e finanziari esteri e soprattutto europei. Anche il Testo Unico in materia bancaria contiene delle disposizioni che finiscono per inserirsi nel quadro di strategia legislativa e operativa per la repressione del fenomeno usurario⁵¹.

Né va sottaciuto che una disposizione normativa fondamentale che si pone come lo strumento giuridico più utile per impedire il reimpiego dei capitali illeciti e dunque spezzare il nesso di circolarità dei beni impedendone una legittima reimmissione, è la normativa sul riciclaggio⁵².

Il fenomeno è noto in Francia con il termine "*blanchissage*" (sbiancaggio, candeggio) e preposta al controllo delle transazioni di capitali è la TRACFIN che con la legge del 29 gennaio 1993 riceve dal sistema bancario le segnalazioni dei fondi sospetti⁵³.

Tuttavia la strategia di attacco al fenomeno usurario deve tenere anche conto della disciplina normativa in materia, al fine di rendere funzionali e adeguati i mezzi di contrasto. Con l'art. 644 del codice penale il legislatore, come già detto, ha inteso prevedere due diverse ipotesi di usura, quella del primo comma, detta anche presunta, che si consuma al superamento del tasso ufficiale di interesse; l'altra, prevista al terzo comma, che si consuma con l'approfittamento delle condizioni della vittima allorchè le prestazioni si presentano fortemente sproporzionate. Altra peculiarità della norma è quella di aver fatto emergere in maniera netta la categoria dell'imprenditore che potrebbe divenire vittima di usura, per far fronte a difficoltà economiche legate alla sfavorevole congiuntura della sua azienda. Mentre nel primo caso il fenomeno si muove in una dimensione sovraindividuale e colpisce interessi del sistema, nel secondo caso l'obiettivo della norma è rivolto alla tutela della posizione individuale della vittima, tant'è che la definizione normativa tiene conto tra i suoi elementi di tipicità della difficoltà finanziaria del soggetto, della sproporzione tra le prestazioni e dello stato di bisogno. Il soggetto passivo è da considerare, dunque, sia nella sua posizione di semplice usurato che in quella qualificata di imprenditore.

A seconda della specifica ipotesi di reato si presenta, quindi, come opportuna la strategia da adottare, sia in fase di repressione del fenomeno che in quello di prevenzione. Ed infatti, l'usura in concreto è riferita in particolare alle difficoltà del singolo o dell'imprenditore di avere accesso al credito bancario⁵⁴, per cui va coltivata soprattutto

⁵¹ ORIGLIO, *Sull'esercizio abusivo dell'attività finanziaria*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria cit.*, pag. 187 e ss. PASQUARIELLO, *La cooperazione europea in materia di riciclaggio e le strategie per il controllo delle attività di intermediazione finanziaria*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali cit.*, pag. 479 e ss.

⁵² Per la genesi della disciplina e le implicazioni operative si veda PATALANO, *Reati e illeciti del diritto bancario cit.*, pag. 227 e ss.

⁵³ ZIEGLER, *I signori del crimine. Le nuove mafie europee contro la democrazia*, Tropea Ed., Milano, 1998, pag. 105 e ss. BARRESI, *Mafia ed economia criminale*, Roma, 1999, pag. 57.

⁵⁴ LI VECCHI, *Le banche al cospetto del nuovo delitto di usura tra problematiche ed interrogativi senza una risposta*,

una strategia di sostegno e di assistenza e allo stesso tempo di incentivare l'individuazione delle sacche di sfruttamento dell'usura attraverso la segnalazione dei titoli di credito protestati, delle procedure di recupero dei crediti e delle istanze di fallimento⁵⁵. Non bisogna, infatti, trascurare che negli ultimi tempi le acquisizioni di aziende o di quote di partecipazioni societarie passano anche attraverso la mancata restituzione di prestiti che per effetto del tasso usurario imposto possono raggiungere cifre cui è impossibile diversamente far fronte. Questo momento può essere senza alcun dubbio importante per l'accertamento di circostanze significative del fenomeno in atto, per cui si renderebbe indispensabile la costituzione di un "Osservatorio permanente" in tali settori che un adeguato sistema di informatizzazione potrebbe monitorare in tempo reale, comunicando i dati da parte delle sezioni fallimentari dei Tribunali, della cancellerie commerciali e così via.

Un altro sistema di controllo e di monitoraggio che la legge italiana mette a disposizione è l'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia dall'art. 36 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nel quale sono contenute informazioni sui soggetti che emettono assegni bancari e postali senza autorizzazione o in mancanza di provvista. I dati di archivio potrebbero costituire un valido apporto informativo per il controllo delle transazioni anomale e ripetute, spia di un effettivo disagio finanziario del traente.

Sempre sul fronte della prevenzione del fenomeno usurario e come misura di individualizzazione dei bisogni la l. 108/96 con l'art. 14 stabilisce la costituzione di un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", con la possibilità di ottenere l'erogazione di un mutuo senza alcun interesse, di durata quinquennale. La richiesta di mutuo e la successiva erogazione avrà tuttavia luogo su indicazione del Pubblico Ministero in relazione alla fase del giudizio penale in corso.

Un ruolo fondamentale per la prevenzione del fenomeno con la segnalazione e l'intervento di carattere amministrativo sui patrimoni individuati appartiene sicuramente all'Ufficio Italiano Cambi. Si tratta di un organo le cui competenze specifiche nel settore gli consentono raffinate analisi dei mercati ma soprattutto la possibilità di individuare i flussi patrimoniali e di segnalarne la presenza sia agli organi repressivi sul territorio italiano che alle Autorità europee del settore.

Anche se non entrata ancora in vigore il Consiglio dei Ministri italiano nella seduta del 6 giugno 2003 ha varato un disegno di legge relativo alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"⁵⁶.

Questo strumento legislativo appare sicuramente una importante novità nel panorama della lotta alla criminalità organizzata da parte di un fronte comune costituito da tutti gli Stati aderenti alle Nazioni Unite. In questo atto legislativo non solo viene ribadita la necessità di perseguire lo stesso reato in tutti gli Stati membri, sia pure tenendo conto

in *Riv. pen.*, 1998, pag. 929 e ss. CAPOLINO, *Il ruolo della Banca d'Italia nella lotta all'usura*, in *Banca d'Italia. Quaderni di ricerca giuridica*, Roma, 1996.

⁵⁵ PARENTE, *Considerazioni sul fenomeno dell'usura ed il suo collegamento con la criminalità organizzata*, in *Il riciclaggio dei proventi illeciti cit.*, pag. 308 e ss. AMMIRATI, *Il delitto di usura cit.*, pag. 31 e ss. Dello stesso Autore, *Usura e problemi bancari*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria cit.*, pag. 121. COLLURA, *Le istruzioni della Banca d'Italia e la l. 108/96: profili civilistici*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria cit.*, pag. 147 e ss. SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario, linea di una strategia di contrasto*, in *Giust.pen.*, 1995, II, 246.

⁵⁶ Si tratta della originaria "Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale" sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo tra il 12 e il 15 dicembre 2000.

delle rispettive legislazioni, ma di colpire in maniera sinergica sia singoli soggetti che imprese che esercitano sul mercato. All'art. 9 del predetto disegno di legge viene, peraltro, prevista una modifica dell'art. 240 del codice penale che disciplina la misura della confisca, riferendosi specificamente al delitto di usura, sottolineandone in questo modo il particolare carattere di allarme sociale a livello intercontinentale che tale illecito suscita.

Ultimo intervento legislativo di cui dare conto è quello della legge 12 giugno 2003, n. 134 "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*", che nonostante il titolo reca modifiche rilevanti sulle conseguenze sanzionatorie del reato. In realtà questa legge segna un arretramento sul terreno del rigore sanzionatorio che il legislatore del 1996 intendeva conferire al delitto di usura. Ed infatti, la modifica dell'art. 444 c.p. p., sull'applicazione della pena su richiesta delle parti, o patteggiamento della pena, consente di accedere ad una riduzione fino ad un terzo della pena in concreto irrogabile se rientra nella misura massima di cinque anni. L'incidenza dell'intervento potrà spiegare i suoi effetti riduttivi soprattutto verso le ipotesi in cui intervengono le aggravanti ad effetto speciale del IV cpv. dell'art. 644 c.p.

Tuttavia, l'effetto più dirompente della nuova disciplina si può cogliere nella modifica apportata all'art. 53 della l. 689/81, laddove il Giudice può disporre direttamente la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, essendo stata abrogata la norma dell'art. 60 della stessa legge di depenalizzazione, che impediva la sostituzione della pena detentiva per il delitto di usura.

La novità non incide soltanto sul piano sanzionatorio nella fase di irrogazione ma soprattutto sul significato rieducativo della pena anche in una prospettiva di misure alternative alla detenzione, atteso che il disvalore del fatto, per effetto dell'abrogazione dell'art. 60 l. 689/81, viene sicuramente ridimensionato⁵⁷.

⁵⁷ Potranno essere, infatti, convertite con la semidetenzione le pene detentive entro il limite di due anni; con la libertà controllata le pene detentive entro il limite di un anno; e con la pena pecuniaria quelle detentive entro la misura di sei mesi.

**NUOVE STRATEGIE PER LA LOTTA
AL CRIMINE ORGANIZZATO
TRANSNAZIONALE**

a cura di
Vincenzo Patalano



G. Giappichelli Editore – Torino